

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
DI ZEVIO (VR)  
PEC [vric84700l@istruzione.it](mailto:vric84700l@istruzione.it)

**OGGETTO: Controllo veridicità dichiarazioni sostitutive.  
Soggetto: ZEMA S.R.L.S., CF: 04179650249**

Con riferimento alla vs. richiesta del 14 settembre 2020, pervenuta al ns. prot. 84109 in data 14 settembre 2020, formulata ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445;

effettuato l'esame di quanto dichiarato dal contribuente, ai sensi e per gli effetti<sup>1</sup> dell'art. 80, comma 4, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50<sup>2</sup>;

---

<sup>1</sup> Si precisa che il presente controllo, nei casi in cui si applica il regime transitorio di cui all'art. 216, comma 1, del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, viene effettuato ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, comma 1, lettera g), del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163.

<sup>2</sup> “Un operatore economico e' escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente

viste le risultanze del sistema informativo dell'anagrafe tributaria in data 16 settembre 2020;

in conformità a quanto indicato dall'Agenzia delle Entrate con circolare n. 41 del 3 agosto 2010 ed alla risoluzione n. 50 del 22 aprile 2011;



questo Ufficio fa presente che a carico di tale soggetto non risultano violazioni gravi definitivamente accertate.

Si fa presente che non è stata controllata l'esistenza di eventuali carichi pendenti non definitivi. Qualora Codesta Amministrazione aggiudicatrice li ritenesse rilevanti ex art. 80, co 4, D. Lgs. 50/2016 nella versione vigente dal 17/07/2020, potrà fare richiesta di integrazione allo scrivente ufficio che provvederà a comunicare anche gli eventuali carichi non definitivi.

IL CAPO TEAM\*  
Concetta Stefania ZINDATO  
(Firmato digitalmente)

(\*) firma su delega del Direttore Provinciale Daniele Mariani

Responsabile del procedimento: Concetta Stefania Zindato

Funzionario Referente: Catia Zanin  0444/046369  [catia.zanin@agenziaentrate.it](mailto:catia.zanin@agenziaentrate.it)

*Un originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente*

---

alla scadenza del termine per la presentazione delle domande” Si precisa che l'importo di cui all'art. 48-bis, commi 1 e 2-bis, del DPR 602/73, è pari ad € 10.000,00 e dal 01/03/2018, ai sensi dell'art. 1, commi 986 e 988 della legge 27/12/2017, n. 205, è pari ad € 5.000,00.

- 2 -

Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Vicenza – Ufficio Territoriale di Bassano del Grappa  
Via Marco Ricci, 8 – 36061 Bassano del Grappa (VI) - Tel. 0444 046111 - Fax 06 50763216  
e-mail: [dp.vicenza.utbassanodelgrappa@agenziaentrate.it](mailto:dp.vicenza.utbassanodelgrappa@agenziaentrate.it) pec: [dp.vicenza@pce.agenziaentrate.it](mailto:dp.vicenza@pce.agenziaentrate.it)